

Un punto di forza per il Sistema.



Statuto Sociale

Ufficio Emittente	Area Relazioni Istituzionali	Data	04 luglio 2016
-------------------	------------------------------	------	----------------

STATUTO DI BCC SISTEMI INFORMATICI S.C.P.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE - OGGETTO

Art. 1 Denominazione

1.1. È costituita una Società consortile per azioni denominata BCC Sistemi Informativi Società consortile per azioni.

1.2. La Società deriva dalla trasformazione della "BCC Sistemi Informativi S.p.A." già «Iniziativa Servizi Informativi Direzione Europa S.p.A.» in forma abbreviata " I.S.I.D.E. S.p.A.", con sede in Roma.

1.3. La Società è espressione del Credito Cooperativo e si propone di svolgere, prevalentemente a favore degli enti e delle società che di esso fanno parte, le attività e i servizi di cui al successivo art. 4.

Art. 2 Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 3 Sede

3.1. La Società ha sede legale in Roma e sede secondaria in Pioltello (MI).

3.2. La Società può istituire in Italia e all'estero sedi secondarie e uffici.

Art. 4 Oggetto

4.1. La società ha scopo consortile, non persegue il lucro ed è finalizzata principalmente a supportare i soci mediante la prestazione dei servizi di cui al successivo art. 4.2.

4.2. La Società ha per oggetto:

- i. lo studio, la progettazione, la realizzazione e la relativa commercializzazione di software,
- ii. l'acquisto di prodotti per l'elaborazione dati (ed hardware) e la relativa commercializzazione,
- iii. l'esercizio di attività informatiche ed in particolare la realizzazione e la relativa commercializzazione di servizi finalizzati al trattamento elettronico delle informazioni ed all'automazione dei processi gestionali,
- iv. lo studio, la progettazione, la realizzazione e la relativa commercializzazione di servizi di back office a supporto della attività creditizia, finanziaria ed assicurativa.

4.3. A tal fine, la Società potrà svolgere le attività di: produzione ed erogazione di servizi elaborativi, comprese la creazione e la gestione di banche dati; studio, progettazione e gestione di sistemi per l'acquisizione, il trasporto e la veicolazione delle informazioni; studio, progettazione, realizzazione e gestione di servizi di archiviazione di qualunque tipo di documento; consulenza e formazione nel settore organizzativo e dell'informatica, in proprio o attraverso altri enti e società.

4.4. La Società può assumere partecipazioni, anche di maggioranza, nei limiti e alle condizioni previste dalle norme in vigore, in società che, in funzione della loro specializzazione, siano in grado di concorrere al miglior conseguimento dell'oggetto sociale, nonché compiere ogni altra operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, utile per il raggiungimento del proprio oggetto sociale purché non in via prevalente e non nei confronti del pubblico.

4.5. È fatto espresso divieto alla Società di intraprendere attività sottoposte a riserva di legge - quali a titolo esemplificativo - attività di raccolta di risparmio tra il pubblico, di gestione di fondi di investimento collettivo in strumenti finanziari, di intermediazione finanziaria e mobiliare, di attività finanziaria in genere nei confronti del pubblico.

TITOLO II

SOCI - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - FINANZIAMENTI RECESSO

Art. 5 **Soci**

5.1. La qualità di socio comporta adesione allo statuto e a tutte le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto, anche se anteriori all'acquisto di tale qualità.

5.2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

5.3. Possono essere soci le banche di credito cooperativo/casse rurali ed artigiane, le federazioni locali delle banche di credito cooperativo, i consorzi e le Società e/o Enti appartenenti al Gruppo Bancario Iccrea ovvero al sistema del Credito Cooperativo, nonché altri enti pubblici o privati, appartenenti a qualsiasi comparto operativo, purché condividano, anche indirettamente, gli scopi perseguiti dal sistema del credito cooperativo.

5.4. Qualora nuovi soggetti vogliano essere ammessi a fare parte della Società Consortile possono presentare domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione chiedendo di poter acquisire una partecipazione azionaria.

5.5. Nei sessanta giorni successivi al ricevimento della domanda, il consiglio di amministrazione verifica che il richiedente abbia i requisiti previsti dal precedente punto 5.3. e comunica allo stesso l'esito di tale verifica; in ipotesi di esito positivo, nei trenta giorni successivi a detta comunicazione, convoca una assemblea per deliberare un aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., di importo pari alla partecipazione azionaria da offrire in sottoscrizione al richiedente.

5.6. Le deliberazioni di cui al precedente art. 5.5. sono assunte dall'Assemblea con le maggioranze di cui al successivo art. 14.4.

Art. 6 **Capitale**

6.1. Il capitale sociale è di Euro 33.993.500 diviso in numero 339.935 azioni del valore nominale di Euro 100 cadauna.

6.2. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte per deliberazione dell'assemblea dei soci ed i conferimenti possono essere effettuati anche in natura in quanto ritenuti dal consiglio di amministrazione compatibili con l'oggetto sociale.

6.3. Nel caso di aumento del capitale sociale, deliberato dall'assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione delle nuove azioni, nonché le date e le modalità dei versamenti, sono determinate, nei limiti di legge, dal consiglio di amministrazione.

6.4. Sulle azioni di nuova emissione spetta ai soci il diritto di opzione, salvo il caso di aumento di capitale previsto dall'art. 5.5. del presente statuto.

6.5. Ove le disposizioni di legge lo consentono la società procederà alla dematerializzazione delle azioni con le modalità che saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Azioni

7.1. Le azioni sono nominative ed il loro trasferimento è efficace nei confronti della Società quando ne sia stata eseguita l'iscrizione nel libro dei soci. Le azioni sono liberamente trasferibili tra soci.

7.2. Il trasferimento delle azioni, dei diritti di opzione all'aumento del capitale e dei diritti di prelazione di azioni non optate è subordinato alla verifica da parte del consiglio di amministrazione della società della sussistenza in capo all'aspirante acquirente dei requisiti indicati nell'art. 5.3. del presente statuto.

7.3. È considerato trasferimento qualsiasi negozio dal quale derivi il mutamento della titolarità di dette azioni o diritti, ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati.

7.4. Il socio che intende effettuare il trasferimento deve darne comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata, indicando i dati anagrafici dell'aspirante acquirente dai quali risulti la sussistenza dei requisiti indicati nell'art. 5.3. del presente statuto.

7.5. Il consiglio di amministrazione, effettuate le opportune verifiche, comunica per iscritto al socio alienante l'esito delle verifiche effettuate entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 7.4. In mancanza di risposta entro detto termine la verifica si intende effettuata con esito negativo e non potrà darsi seguito al trasferimento.

7.6. Le azioni non possono essere date in pegno, usufrutto o comunque costituite in garanzia.

Art. 8

Finanziamenti

La Società può acquisire dai soci versamenti, anche senza obbligo di rimborso, e finanziamenti a titolo oneroso e gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 9

Recesso

9.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei soli casi espressamente previsti dalla legge.

9.2. Non hanno diritto di recedere dalla Società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine di durata della Società;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli rappresentativi del capitale sociale.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Art. 10

Organi sociali

10.1. Sono organi della Società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente del consiglio di amministrazione;
- d) il collegio sindacale.

CAPO I

ASSEMBLEA

Art. 11

Assemblea ordinaria: competenze

11.1. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli eventuali utili in conformità con quanto previsto dall'art. 31 che segue;
- b) nomina gli amministratori e i sindaci e, occorrendo, provvede alla loro revoca, in conformità alle previsioni di legge e del presente statuto;
- c) conferisce l'incarico, su proposta del Collegio Sindacale, al soggetto cui è affidata la revisione legale dei conti e provvede alla eventuale sua revoca;
- d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) approva i regolamenti assembleari;
- g) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo statuto

Art. 12

Assemblea straordinaria: competenze

12.1. L'assemblea straordinaria:

- a) approva le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dal successivo art. 19.2. del presente statuto;
- b) delibera la nomina e la sostituzione dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;

- c) delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 13

Assemblea ordinaria: quorum costitutivo e deliberativo

13.1. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

13.2. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

13.3. L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

13.4. Non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Art. 14

Assemblea straordinaria: quorum costitutivo e deliberativo

14.1. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

14.2. L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

14.3. È in ogni caso necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione della Società;
- c) lo scioglimento anticipato della Società;
- d) la proroga della durata della Società;
- e) la revoca dello stato di liquidazione della Società;
- f) il trasferimento della sede sociale della Società all'estero;

14.4. È in ogni caso necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale per le delibere inerenti l'aumento di capitale di cui al precedente art. 5.5.

14.5. L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9. del presente statuto.

Art. 15

Convocazione

15.1. Le assemblee dei soci, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal presidente del consiglio di amministrazione previa delibera dello stesso consiglio di amministrazione. Le assemblee si svolgono in Italia di regola presso la sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, il quale deve contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci nonché agli amministratori ed ai sindaci al recapito da questi

comunicato alla Società, mediante lettera raccomandata A.R., fax, Posta Elettronica Certificata, ovvero con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

15.2. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione - non oltre trenta giorni dalla data indicata per la prima convocazione - per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

15.3. In mancanza delle formalità di convocazione di cui al precedente comma 15.1., l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente la maggioranza degli amministratori e dei sindaci.

In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

15.4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

15.5. L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

Art. 16

Diritto di intervento in assemblea

16.1. Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

16.2. I soci possono farsi rappresentare in assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

16.3. Ogni azione dà diritto ad un voto.

16.4. Il voto segreto non è ammesso.

Art. 17

Presidenza dell'assemblea

17.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente vicario. In caso di assenza anche di quest'ultimo, l'assemblea sarà presieduta dall'altro vice presidente o, in mancanza, dall'amministratore più anziano in carica.

17.2. Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento, dirigere la discussione, stabilire ordine e procedura della votazione ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

17.3. Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea. Occorrendo, l'assemblea nomina uno o più scrutatori, anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio, che svolge la funzione di segretario.

Art. 18

Procedimento assembleare

18.1. L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso

della riunione. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

18.2. Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'assemblea dispone la prosecuzione dei lavori non oltre il settimo giorno successivo, senza necessità di altro avviso.

Nella sua seconda seduta, l'assemblea si costituisce e delibera, sul medesimo ordine del giorno, con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

18.3. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve contenere, ricorrendone le condizioni, sia le indicazioni di cui al precedente comma **18.1.** sia le seguenti informazioni: il luogo e la data di svolgimento dell'assemblea; l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; le modalità ed il risultato delle votazioni; l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti; su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

I contenuti sopra indicati possono essere riportati anche in allegato al verbale.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 19

Competenze

19.1. Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quegli atti che, a norma di legge o del presente statuto, sono di competenza dell'assemblea.

19.2. Sono altresì attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, le deliberazioni concernenti:

- a) la fusione per incorporazione ai sensi degli articoli 2505 e 2505bis c.c.;
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede in altro comune del territorio nazionale.

19.3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione tutte le decisioni concernenti le ipotesi di cui al precedente comma **19.2.** nonché:

- a) la convocazione delle assemblee dei soci;
- b) la definizione degli obiettivi, delle strategie e delle linee di sviluppo delle aree di affari della Società;
- c) le deliberazioni riguardanti gli indirizzi generali di gestione, l'approvazione e modificazione della normativa di carattere generale riguardante i rapporti di lavoro, l'assunzione e la cessione di partecipazioni, la nomina delle cariche di cui all'art. 24. del presente statuto;
- d) l'approvazione dei regolamenti interni (eccezion fatta per quelli assembleari), nonché la valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, con particolare riferimento al sistema di controllo dei rischi ed all'adeguatezza del sistema dei controlli interni.

Art. 20

Quorum costitutivo e deliberativo

20.1. Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica.

20.2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori intervenuti. A parità di voti, prevale la decisione approvata da chi presiede la riunione.

20.3. Le deliberazioni aventi ad oggetto la costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori.

20.4. Gli amministratori che si astengono volontariamente o per conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per la deliberazione.

Art. 21

Composizione, durata e sostituzione

21.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette amministratori, nominato dall'assemblea, previa determinazione del numero dei suoi componenti.

21.2. Gli amministratori possono essere nominati per la durata massima di tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

21.3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, gli altri - ferme restando le previsioni del secondo comma del presente articolo - provvedono alla loro sostituzione per cooptazione, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2386 c.c..

21.4. Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli amministratori in carica, il consiglio di amministrazione si riterrà per intero decaduto.

In tal caso il collegio sindacale deve convocare senza ritardo l'assemblea dei soci per procedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

21.5. Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, anche estraneo al consiglio di amministrazione stesso.

Art. 22

Presidente

22.1. Il presidente è nominato dall'assemblea, rimane nella carica per la stessa durata prevista per il consiglio di amministrazione ed è rieleggibile.

22.2. Senza pregiudizio per quanto previsto al precedente art. 19.3., il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione fissa l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli amministratori.

Art. 23

Convocazione e procedimento

23.1. Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, in Italia o all'estero, dal presidente o da chi lo sostituisce, di sua iniziativa ovvero a seguito di richiesta motivata, contenente

l'indicazione delle materie da sottoporre al consiglio di amministrazione stesso, proveniente da almeno un terzo degli amministratori o dell'intero collegio sindacale.

23.2. L'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, è inviato ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai sindaci con lettera o posta elettronica da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, con telefax, telegramma o posta elettronica da inviarsi almeno quarantotto ore prima della riunione.

23.3. Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i suoi componenti in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

23.4. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o da chi lo sostituisce.

23.5. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

23.6. È ammessa la possibilità, per le riunioni del consiglio di amministrazione, di intervenire alle adunanze mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza e in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del consiglio di amministrazione in cui si trovano almeno il presidente ed il segretario.

Art. 24

Cariche sociali e deleghe di poteri

24.1. Il consiglio di amministrazione può nominare:

- a) uno o due vice presidenti, di cui uno con funzioni vicarie del presidente;
- b) il direttore generale.

Se nominati, il vice presidente o i vice presidenti rimangono in carica per la stessa durata prevista per il consiglio di amministrazione e sono rieleggibili.

24.2. Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più suoi componenti e può nominare anche dirigenti e procuratori speciali o "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.

24.3. Al consiglio di amministrazione spetta il potere di impartire direttive agli organi delegati, di controllare il loro operato e di avocare a sé le attribuzioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

24.4. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate almeno ogni sessanta giorni.

24.5. In caso di eccezionale e giustificata urgenza, il presidente adotta i provvedimenti di carattere cautelare o conservativo che si rendessero necessari per la tutela dell'interesse della Società, anche se relativi a materie di competenza di altri organi. In tal caso, i suddetti provvedimenti sono adottati dal presidente di concerto con i vice presidenti, e con il direttore generale, ove nominati, e portate a conoscenza dell'organo competente alla prima riunione utile.

Art. 25

Remunerazione

25.1. Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato, spetta un compenso determinato annualmente dall'assemblea. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile (anche proporzionalmente agli utili di esercizio).

25.2. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente e dei vice presidenti è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

Art. 26

Rappresentanza sociale

26.1. La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente vicario e, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, all'altro vice presidente, se nominati, nonché agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione.

26.2. Fermo restando quanto precede, e nei limiti dei loro poteri, il consiglio di amministrazione, il presidente, gli eventuali organi delegati ed il direttore generale, se nominato, possono rilasciare anche a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

Art. 27

Direttore generale

27.1. Il direttore generale, ove nominato, è il capo della struttura operativa ed esecutiva della Società. Sulla base e nell'ambito dei poteri delegatigli dal consiglio di amministrazione, il direttore generale:

- a) presenta proposte agli organi amministrativi nelle materie ad esso delegate, nonché in materia del personale;
- b) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli altri atti conferiti dal consiglio di amministrazione alla sua competenza;
- c) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione nel rispetto dei criteri e degli indirizzi generali stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione;
- d) coordina, sovrintende e provvede alla gestione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente;
- e) può delegare, per l'espletamento delle funzioni proprie e delegate, poteri a dipendenti.;
- f) per il perfezionamento di determinati atti o categorie di atti, può conferire deleghe e procure a terzi anche non dipendenti della Società.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE

Art. 28

Collegio sindacale

28.1. Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea, la quale designa - tra di essi - il presidente.

28.2. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

28.3. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

28.4. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui agli artt. 2397 e 2399 c.c.; la perdita di tali requisiti comporta l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano di età.

28.5. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

28.6. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa del suo presidente. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei sindaci presenti.

I sindaci devono inoltre assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee.

I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

28.7. È ammessa la possibilità per i sindaci di intervenire alle riunioni del collegio sindacale mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del collegio, in cui si trova almeno il presidente.

28.8. Ai sindaci spetta il compenso determinato per tutta la durata dell'incarico dall'assemblea all'atto della nomina. I sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese occasionate dalla carica ed alla corresponsione delle diarie nella misura deliberata dall'assemblea.

TITOLO IV

REVISIONE LEGALE

Art. 29

Revisione legale dei conti

29.1. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

29.2. La durata dell'incarico, i diritti, i compiti e le prerogative del soggetto incaricato della revisione legale dei conti sono regolati dalla legge e dal presente statuto.

TITOLO V

BILANCIO, UTILI E LIQUIDAZIONE

Art. 30

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 31

Utili

31.1. Gli eventuali utili realizzati devono essere destinati nella misura del 5% (cinque per cento) a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e la restante parte sarà destinata a riserva di bilancio utilizzabile per supportare i costi della società.

31.2. E' in ogni caso esclusa la distribuzione di utili ai soci.

Art. 32 Liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

TITOLO VI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORO - NORMA DI RINVIO

Art. 33 Foro

33.1. Qualunque controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sorga fra i soci o tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti o organi, in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

33.2. L'arbitro è nominato dal presidente della Camera di Commercio ove ha sede legale la Società.

33.3. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in dipendenza della attività svolta dalla Società in favore dei soci o del singolo socio è di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Roma.

Art. 34 Norma di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge